

DELIBERAZIONE 5 NOVEMBRE 2024
462/2024/R/EEL

DISPOSIZIONI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI NON ALTRIMENTI RECUPERABILI
SOSTENUTI DAGLI ESERCENTI LA SALVAGUARDIA PER LE FORNITURE AI CLIENTI NON
DISALIMENTABILI PER L'ANNO 2022 E MODIFICHE AL TIV

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1315^a riunione del 5 novembre 2024

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 23 novembre 2007 (di seguito: 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 ottobre 2010 (di seguito: decreto 21 ottobre 2010);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 265 (di seguito: decreto 23 luglio 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2007, 337/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 485/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2022, 698/2022/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 427/2023/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2024, 388/2024/R/eel (di seguito: 388/2024/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per la Morosità Elettrica (di seguito: TIMOE);

- il vigente Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei Servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il vigente Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i regimi tariffari speciali nel settore elettrico;
- le comunicazioni dell’Autorità 23 aprile 2024, prot. Autorità 29719, 29720 e 29721 (di seguito: comunicazioni dell’Autorità del 23 aprile 2024);
- le comunicazioni del 31 maggio 2024 di A2A Energia S.p.A. (di seguito: A2A Energia), prot. Autorità 39422, di Hera Comm S.p.A. (di seguito: Hera Comm), prot. Autorità 39263, e di Enel Energia S.p.A. (di seguito: Enel Energia), prot. Autorità 39345 (di seguito: comunicazioni degli esercenti la salvaguardia);

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 4, della legge 125/07, ha istituito il servizio di salvaguardia per i clienti finali che hanno autocertificato di non rientrare nel servizio di maggior tutela, di cui al comma 2 della medesima legge e che si trovano senza un fornitore nel mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore;
- il medesimo articolo 1, comma 4, della legge 125/07, ha previsto che:
 - il servizio di salvaguardia sia assegnato mediante procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;
 - il Ministro dello Sviluppo Economico emani indirizzi e, su proposta dell’Autorità, adotti disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne abbiano i requisiti;
- le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti che ne abbiano i requisiti sono stati definiti con il decreto 23 novembre 2007; inoltre, il decreto 21 ottobre 2010 ha tra l’altro stabilito che l’Autorità definisse un meccanismo per la reintegrazione degli oneri non altrimenti recuperabili relativi ai clienti finali non disalimentabili, per i quali l’esercente la salvaguardia è obbligato a proseguire la fornitura anche a fronte del mancato pagamento delle fatture (di seguito: meccanismo di reintegrazione);
- da ultimo, con l’adozione del decreto 23 luglio 2024, sono state riordinate le disposizioni dei previgenti decreti 23 novembre 2007 e 21 ottobre 2010, confermandone sostanzialmente il contenuto;
- i criteri di quantificazione degli oneri oggetto di copertura nell’ambito del suddetto meccanismo di reintegrazione e le relative modalità applicative sono definiti dall’Autorità con il TIV, articolo 57; a riguardo il TIV ha, tra l’altro, previsto che:
 - a) l’ammontare di reintegrazione da riconoscere sia determinato considerando:
 - i. premi o penalità, calcolati anche in funzione di predeterminate soglie di efficienza relative alla gestione del credito;

- ii. il parametro Ω_I rappresentativo dei costi di commercializzazione ammessi, opportunamente incrementato, come livello massimo riconoscibile al singolo esercente in luogo del valore Ω offerto nell'ambito delle procedure concorsuali;
- b) gli esercenti la salvaguardia forniscano agli Uffici dell'Autorità le informazioni necessarie per il calcolo dei parametri Ω_I , ulteriori rispetto ai conti annuali separati redatti e comunicati all'Autorità ai sensi del TIUC;
- c) l'Autorità, con successivi provvedimenti, definisca i parametri Ω_I sulla base dei costi di commercializzazione di ciascun esercente la salvaguardia per l'erogazione del servizio, utilizzando i dati a disposizione ai sensi del TIUC e le informazioni fornite dagli esercenti medesimi;
- d) con riferimento al 2022:
 - i. tutti gli esercenti la salvaguardia presentino istanza di partecipazione al meccanismo di reintegrazione alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito CSEA), entro il 30 novembre 2024, sulla base del modello pubblicato dalla medesima CSEA, e che la aggiornino annualmente entro il 30 novembre di ciascuno anno a partire dal 2025;
 - ii. CSEA quantifichi e versi gli ammontari da riconoscere a ciascun esercente partecipante entro il 31 dicembre 2024, anche sulla base dei suddetti parametri Ω_I e che aggiorni tali quantificazioni entro il 31 dicembre di ciascuno anno a partire dal 2025;
- il TIV, all'articolo 57, stabilisce inoltre che ai fini della determinazione dei parametri Ω_I l'Autorità:
 - a) utilizzi i dati a disposizione di cui al TIUC e le ulteriori informazioni eventualmente fornite dagli esercenti la salvaguardia;
 - b) consideri i costi relativi alla gestione dei clienti finali, ivi inclusa la quota relativa ai costi di sbilanciamento sostenuti, nonché l'equa remunerazione del capitale investito netto e non comprenda i costi relativi alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
 - c) per i costi relativi alla gestione dei clienti finali, determini il livello dei costi di commercializzazione sulla base dei costi della produzione rettificati degli importi relativi ai costi di approvvigionamento, dispacciamento – diversi dagli oneri di sbilanciamento - e trasporto nonché degli importi di natura straordinaria, degli oneri relativi ai contenziosi con l'Autorità, degli accantonamenti operati per norme tributarie, delle imposte sul reddito e delle sanzioni;
 - d) per l'equa remunerazione del capitale investito netto consideri:
 - i. il livello del capitale investito netto rettificato sulla base di un livello standard di capitale circolante netto, calcolato come scoperto nei confronti dei clienti finali, tenuto conto dell'applicazione degli interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento;

- ii. il tasso di remunerazione del capitale netto investito sulla base della metodologia del *Weighted Average Cost of Capital*, WACC, nominale.
- e) ponga il valore del parametro Ω_I nel rispetto della condizione di cui al comma 57.5 del TIV, volta a riconoscere costi unitari non superiori a quanto offerto dall'esercente in sede procedura concorsuale di assegnazione del servizio di salvaguardia; in particolare, il parametro Ω_{Ii} è posto pari al rapporto Ω_i/b qualora le determinazioni coerenti con i principi di cui alle lettere precedenti risultino superiori a detto rapporto, ove Ω_i è la media dell' Ω offerto per le aree in cui l'esercente i -esimo è aggiudicatario del servizio di salvaguardia, ponderata per l'energia rilevante ai fini del meccanismo di reintegrazione, e b è pari a 1,1 per l'anno 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le comunicazioni dell'Autorità del 23 aprile 2024 sono stati richiesti, a ciascun esercente la salvaguardia dell'anno 2022, A2A Energia, Enel Energia ed Hera Comm, i dati e le informazioni rilevanti sui costi di commercializzazione e sugli oneri della morosità del servizio di salvaguardia, funzionali alla quantificazione dei parametri Ω_I per il medesimo anno;
- in particolare, ai fini delle quantificazioni dei parametri Ω_I , oltre ai dati già a disposizione dell'Autorità per effetto degli adempimenti al TIUC, sono state richieste le seguenti ulteriori informazioni:
 - dati quantitativi relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia e ad altre informazioni sui crediti non incassati, tra cui il fatturato, l'energia fatturata e i clienti serviti, distinti per regione e tra clienti disalimentabili e non disalimentabili;
 - dati contabili inerenti alle voci patrimoniali ed economiche riportate nei conti annuali separati 2022 redatti ai sensi del TIUC relativi all'erogazione del servizio di salvaguardia;
 - dati funzionali alla previsione degli oneri ammissibili al meccanismo di reintegrazione relativi alle variabili rilevanti per il calcolo dell'ammontare riconosciuto per il periodo 2022;
- in risposta alle comunicazioni dell'Autorità del 23 aprile 2024, il 31 maggio 2024 sono pervenute all'Autorità le comunicazioni degli esercenti la salvaguardia, aventi a oggetto le informazioni richieste;
- dall'analisi della documentazione emerge una sostanziale coerenza tra i dati inviati con le comunicazioni degli esercenti la salvaguardia e quanto comunicato all'Autorità ai sensi del TIUC e, conseguentemente, non vi sono stati impedimenti alla quantificazione parametro Ω_I per le suddette società.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 388/2024/R/eel, l'Autorità ha disciplinato il servizio di salvaguardia dell'energia elettrica per il biennio 2025-2026, stabilendo, tra, l'altro che

siano ammessi al meccanismo di reintegrazione anche gli oneri della morosità afferenti a clienti disalimentabili titolari di punti di prelievo per i quali le procedure di sospensione e interruzione non siano andate a buon fine ai sensi dell'art. 10 del TIMOE, ossia per i quali l'intervento di sospensione della fornitura di energia elettrica non sia stato eseguito e l'impresa distributrice abbia comunicato la non fattibilità dell'intervento di interruzione della fornitura o per cui l'esecuzione dell'intervento di interruzione della fornitura abbia dato esito negativo.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno determinare il parametro Ω_I sulla base dei costi di commercializzazione ammessi sostenuti dagli operatori e che, in coerenza con le modalità di determinazione definite dal TIV, tali costi:
 - a) comprendano le voci dei costi di commercializzazione relative alla gestione dei clienti finali non disalimentabili serviti in salvaguardia, ivi inclusi i relativi costi di sbilanciamento sostenuti;
 - b) non comprendano le voci relative alla gestione del rischio creditizio dei clienti finali non disalimentabili, in quanto coperta dal meccanismo di reintegrazione;
 - c) comprendano un onere fiscale riconosciuto che tenga conto delle esigenze di copertura dei costi connessi alle imposte delle società di vendita, calcolato in coerenza con le modalità di determinazione del parametro Ω_I di cui al TIV;
 - d) comprendano un'equa remunerazione del capitale investito netto;
- sia necessario, in coerenza con quanto previsto dal TIV, che per Enel Energia ed Hera Comm il parametro Ω_I sia posto nel rispetto della condizione di cui al comma 57.5;
- sia necessario precisare che la disposizione di cui alla deliberazione 388/2024/R/eel afferente all'ammissibilità al meccanismo di reintegrazione degli oneri della morosità dei clienti disalimentabili titolari di punti di prelievo per i quali le procedure di sospensione e interruzione non sono andate a buon fine, si applichi ai crediti relativi ai prelievi di competenza a partire dal 1 gennaio 2025;
- si debba modificare l'articolo 23 del TIV al fine di correggere un mero errore materiale ivi riscontrato

DELIBERA

- 1) di prevedere che la Tabella 17 di cui al TIV sostituita con la seguente tabella:

Tabella 17 - Parametri Ω_{li} per esercente la salvaguardia e per anno

Anno	Esercente la salvaguardia	Ω_{li} €/MWh
2019	A2A Energia	14,45
	Enel Energia	6,07

	Hera Comm	4,23
2020	A2A Energia	14,45
	Enel Energia	20,78
	Hera Comm	5,80
2021	A2A Energia	11,63
	Enel Energia	13,39
	Hera Comm	5,77
2022	A2A Energia	€ 6,34
	Enel Energia	€ 14,87
	Hera Comm	€ 15,31

- 2) di apportare le seguenti modifiche al TIV:
- a) all'articolo 23, il comma 23.3 è sostituito dal seguente:
 “23.3 In ciascuna area di riferimento e in ciascun mese la quota del prelievo residuo di area relativa ai clienti in maggior tutela non trattati su base oraria attribuita a ciascun esercente la maggior tutela è pari al prodotto fra la quota del prelievo residuo di area attribuita all'Acquirente unico nella medesima area e il rapporto fra:
 - a) l'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela non ancora trattati su base oraria serviti dall'esercente la maggior tutela nell'area di riferimento nel medesimo mese, determinata con riferimento ai dati di misura di tali clienti relativi al corrispondente mese dell'anno precedente;
 - b) l'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela non ancora trattati su base oraria con riferimento al medesimo mese localizzati nella medesima area di riferimento, pari alla somma delle quantità di cui alla precedente lettera a).”;
 - b) all'articolo 57, comma 57.2, lettera d., dopo il punto i., sono inserite le parole “con riferimento ai prelievi di competenza a partire dal 1 gennaio 2025.”;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali, per i seguiti di competenza, nonché alle società A2A Energia S.p.A., Enel Energia S.p.A. ed Hera Comm S.p.A.;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento e il TIV, come risultante dalle modifiche ed integrazioni, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 novembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini